

**NONAGINTA Srl**

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896608 – pec nonaginta@cert.nonaginta.it

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

**OGGETTO: APPROVAZIONE INSERIMENTO TEMPORANEO DI UNITÀ SOMMINISTRATA PER
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI SEGRETERIA
- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO -**

PREMESSO CHE:

- Nella dotazione organica societaria, in considerazione dell'incremento delle attività e dei servizi su mandato statutario e del Socio Unico, non è presente una figura da adibire alle generiche attività amministrative di segreteria che, utilizzando anche mezzi informatici, svolga compiti diversificati di supporto ai processi organizzativi: quali archiviazione di documenti, predisposizione di note e corrispondenza trasmissione di documentazione, mediante procedure prestabilite, nell'ambito di istruzioni dettagliate;
- Risulta pertanto opportuno avvalersi per esigenze di carattere temporaneo di un'agenzia di somministrazione di lavoro per il reperimento della figura professionale di un'unità da inquadrare con livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, da impiegare a tempo determinato, per la durata di nove mesi, per un numero complessivo di 38 ore settimanali;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- Il D.Lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, N° 183", in particolare gli articoli da 30 a 40 che disciplinano la somministrazione di lavoro;

VISTI:

- La Determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 con la quale si affidava il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 per l'Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, alla ditta Tempor S.p.A. il triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle condizioni offerte in sede di gara, che prevedono l'applicazione di un aggio del 3,00% da applicarsi al costo orario per tutte le categorie di lavoratori;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 di Nonaginta srl;
- Il verbale dell'Assemblea Ordinaria del Socio Unico di Nonaginta srl del 16/06/2020 con cui si approvava il ricorso alla somministrazione del lavoro per esigenze di carattere temporaneo avvalendosi dell'agenzia di somministrazione di lavoro, affidataria del contratto in essere, per il reperimento di un'unità con inquadramento livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, da impiegare a tempo determinato, per la durata di 9 mesi, fino al 31/03/2021 per un numero complessivo di 38 ore settimanali.

PRESO ATTO della proroga tecnica, prolungata a causa della crisi sanitaria in corso, al 30/08/2020, causa la sospensione della procedura di gara ad evidenza pubblica avviata per l'individuazione del nuovo affidatario per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, come da comunicazione del Responsabile del Servizio Unico del Personale dell'Unione del Sorbara prot. 7819 del 30/03/2020;

- L'art. 2 del "Decreto Dignità" come convertito in Legge n. 96/2018, che ha modificato l'art. 31 del "D.Lgs. 81/2015", per cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto;
- Il CCNL Servizi Ambientali Utilitalia stabilisce all'art. 13 relativamente al contratto di somministrazione che" 1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015 nonché delle norme del presente articolo. 2. I lavoratori somministrati, a tempo determinato, non potranno superare nell'anno la percentuale del 18%, da calcolarsi complessivamente con i lavoratori assunti a tempo determinato a norma del precedente art. 11, da intendersi quale media annua calcolata all'atto dell'assunzione. E' comunque consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro sino a cinque prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa..."

CONSIDERATO CHE:

- Nonaginta aveva affidato alla società Tempor spa l'incarico di svolgere una selezione mediante *curricula* per individuare l'unità da adibire alle attività amministrative di segreteria, quali archiviazione di documenti, predisposizione di note e corrispondenza, trasmissione di documentazione, mediante procedure prestabilite, nell'ambito di istruzioni dettagliate e che Tempor spa comunicava di aver individuato una figura idonea a svolgere tali compiti diversificati di supporto ai processi organizzativi, da inserire nell'organizzazione societaria con livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di 3 mesi e per n. 38 ore settimanali;
- L'unità amministrativa individuata ha svolto regolarmente la propria attività lavorativa e che la proroga del contratto con l'agenzia di somministrazione si ritiene necessaria per sopperire al carico ordinario lavorativo temporaneo;

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE:

- la somministrazione risulta necessaria, in quanto Nonaginta srl nell'attuale contingenza non può sostenere procedure selettive articolate ed onerose funzionali all'assunzione di una risorsa da inquadrare con livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;
- è necessario assicurare un collaboratore all'ufficio amministrativo per garantire il regolare svolgimento delle attività e adempiere a tutte le incombenze legate al servizio stesso;
- Nonaginta allo stato attuale non è in grado di far fronte a questa specifica esigenza con le risorse professionali presenti in questo momento al suo interno, stante la carenza di personale;
- è altresì necessario continuare ad assicurare sufficienza di personale per coprire le eventuali assenze come verificatosi in questo particolare contingente momento di crisi sanitaria;

DATO ATTO CHE:

- Presso la struttura societaria prestano servizio due unità somministrate a tempo determinato, una con scadenza al 30/09/2020, l'altra con scadenza al 14/11/2021 e che quindi viene rispettato la disposizione dell'art. 13 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;

VISTI:

- l'art. 36 del D.Lgs. n° 165/2001 con il quale le Amministrazioni possono avvalersi, per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

- l'art. 30 del D.Lgs. 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il “contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. n°276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”;

VALUTATA la necessità di avvalersi di una figura professionale di impiegato amministrativo d'ordine livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per far fronte alle esigenze dell'ufficio amministrativo sovraccaricato di compiti diversificati;

RITENUTO che sussistano le ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, pur se riferibili all'ordinaria attività dell'amministrazione, per fare ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs 126/2014, l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni;

RICHIAMATO l'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per cui Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

STABILITO quindi che: a) il fine che il contratto intende perseguire è la garanzia di assicurare in tempi brevi un collaboratore all'ufficio amministrativo per garantirne il regolare svolgimento e adempiere a tutte le incombenze legate al servizio stesso; b) l'oggetto del Contratto è la proroga della fornitura di una prestazione di lavoro a tempo determinato per un collaboratore amministrativo a cui affidare compiti di supporto ai processi organizzativi, da inquadrare al livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di 9 mesi dal 01/07/2020 al 31/03/2021 per n. 38 ore settimanali; il contratto di proroga sarà stipulato in forma scritta con la società TEMPOR spa con sede legale a Milano via Giovanni Battista Morgagni 28;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 così riassumibili:

- art. 36 comma 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- art. 32 comma 14 ...” Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00 trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

RITENUTO, pertanto di affidare alla società TEMPOR spa con sede legale a Milano via Giovanni Battista Morgagni 28, P.I. 12015820157, la proroga del servizio di somministrazione lavoro a termine, per la durata di mesi nove a partire dal 01/07/2020 al 31/03/2021, alle condizioni contrattuali di cui al contratto del 01/04/2020, a fronte di un costo per l'unità somministrata per i nove mesi pari a € 31.161,60 di cui € 907,20 di margine per l'Agenzia del Lavoro oltre iva per la parte di competenza;

VISTA la regolarità contributiva della ditta TEMPOR spa con sede legale a Milano via Giovanni Battista Morgagni 28, P.I. 12015820157;

Dato che è stato assegnato il codice CIG Z481D29371 al contratto con Temporal spa derivato dal CIG dell'Accordo quadro di convenzione tra l'Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, e la ditta Temporal S.p.A.

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

RICHIAMATI:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019 di Nonaginta srl;

- La Determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 con la quale si affidava il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 per l'Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, alla ditta Temporal S.p.A. il triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle condizioni offerte in sede di gara, che prevedono l'applicazione di un aggio del 3,00% da applicarsi al costo orario per tutte le categorie di lavoratori;

- La proroga tecnica, prolungata a causa della crisi sanitaria in corso, al 30/08/2020, causa la sospensione della procedura di gara ad evidenza pubblica avviata per l'individuazione del nuovo affidatario per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, come da comunicazione del Responsabile del Servizio Unico del Personale dell'Unione del Sorbara prot. 7819 del 30/03/2020;

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

DECIDE

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente atto;
2. Di prorogare l'affidamento contrattuale all'operatore economico **TEMPOR spa con sede legale a Milano via Giovanni Battista Morgagni 28, P.I. 12015820157**, avente ad oggetto il servizio di somministrazione lavoro a termine di un collaboratore amministrativo di supporto ai processi organizzativi, da inserire nell'organizzazione societaria con livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di 9 mesi e per n. 38 ore settimanali, a partire dal 01/07/2020 fino al 31/03/2021, alle condizioni contrattuali in essere a fronte di un corrispettivo complessivo per i nove mesi pari a € 31.161,60 di cui € 907,20 di margine per l'Agenzia del Lavoro oltre iva per la parte di competenza;

3. Di disporre che il perfezionamento della proroga del rapporto contrattuale per il servizio di cui sopra con l'operatore economico **TEMPOR spa con sede legale a Milano via Giovanni Battista Morgagni 28, P.I. 12015820157**, avvenga mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
4. di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z481D29371;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 30/06/2020

L'Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)